



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot. DSA - 2009 - 0009582 del 16/04/2009

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio V.I.A.
Via dei Mille 21
40121 BOLOGNA

Alla Regione Lombardia
Direzione Territorio e Urbanistica
Struttura V.I.A.
Via Sassetti, 32/2
20124 MILANO

Prot. n. DG/PAAC/34.19.04/...⁴⁸⁶⁶/2009 del ^{11 0 APR 2009}.....

OGGETTO: *Comuni:* Cremona - Sesto ed Uniti (CR) - Castelvetro Piacentino (PC) - Monticelli d'Ongina (PC);
Intervento: Nuovo casello di Castelvetro, Raccordo autostradale tra la S.S. n. 10 "Padania Inferiore" e il completamento della bretella Autostradale tra la S.S. 10 "Padania Inferiore" e la S.S. 234";
Richiedente: Soc.tà Autostrade Centropadane S.p.A. - Cremona;
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art.6 della legge 349/86, art. 26 e 146 del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e sue successive modificazioni e integrazioni.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, ed in particolare l'art. 52, comma 2;

VISTO l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 165, 182 e 183 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

VISTO l'art. 7, comma 2, lett. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

VISTO l'art. 2, commi 94, 95 e 96, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante *"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349"* e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1998 n. 377"*;

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 28 febbraio 2008, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione e i relativi compiti;

VISTA la nota n. 32512 del 10/07/2008, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello dirigenziale generale conferito all'Architetto Francesco PROSPERETTI, come Direttore Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, è stato sottoscritto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 10 luglio 2008;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 011349 del 27.10.2006, la Società Autostrade Centropadane S.p.A., ha inoltrato alla ex Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Servizio II Paesaggio, il progetto denominato "Nuovo casello di Castelvetro, Raccordo autostradale con la S.S. 10 "Padania Inferiore" e il completamento della bretella Autostradale tra la S.S. 10 "Padania Inferiore" e la S.S. 234", ricadente nei comuni di Castelvetro Piacentino (PC) e Monticelli d'Ongina (PC) nella Regione Emilia Romagna e nei comuni di Cremona e Sesto ed Uniti (CR) nella Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la pubblicazione dell'avviso al pubblico sui quotidiani, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 e dell'art. 5 del DPCM 377/88, risulta effettuata in data 29.10.2006 sui quotidiani *"La Repubblica"*, e il *"Corriere della Sera"*, *"La Provincia"* di Cremona e *"La Libertà"* di Piacenza;

VISTA la documentazione esaminata che si compone dei seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale, Sintesi Non Tecnica e progetto definitivo;
- Documentazione di chiarimento fornita dalla Società Autostrade Centro Padane in data 11 giugno 2008 costituita da:
 1. Progetto definitivo e SIA della soluzione alternativa del tracciato autostradale compreso tra la SPR 10 e l'A21 con il riposizionamento del casello di Castelvetro;
 2. Aggiornamento dello Studio del Traffico con estensione dell'area di riferimento ed aggiornamento dei dati di traffico con conseguente valutazione di massima delle ricadute emissive;
 3. Relazione aggiornata circa "Quadro di riferimento programmatico" ed aggiornamento della "Analisi costi-benefici";
 4. Ottimizzazione progettuale in corrispondenza di Cascina Mensa (Comune di Cremona) e relativo riposizionamento delle opere di compensazione previste nell'intorno;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

5. Studio per la Valutazione di Incidenza complessiva relativa al sistema integrato SIC e ZPS presente sulle due sponde del fiume Po, redatto ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Europea 92/43/CE e dell'art. 6 del DPR 120/2003 con ammessa proposta di ricollocazione delle opere di compensazione;
6. Relazione sintetica illustrativa dei risultati derivanti dalla revisione dello Studio di Compatibilità Idraulica della struttura di attraversamento del fiume Po in funzione della esecuzione delle opere previste dal Piano di Gestione dei sedimenti approvato dall'Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che l'intervento consiste nella realizzazione di un raccordo autostradale della lunghezza complessiva di circa 11 Km. comprensivi della realizzazione di opere di allacciamento e razionalizzazione della viabilità ordinaria contermina. Il tracciato proposto interessa la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna. Le principali opere sono costituite dall'attraversamento delle aree golenali e l'alveo del fiume Po, nonché quelle di scavalco del Canale Navigabile CR-MI e dell'area industriale della città di Cremona. Sono previste due carreggiate, ciascuna costituita da due corsie oltre a quella d'emergenza, n° 4 svincoli aperti con la viabilità ordinaria, nonché l'interconnessione con l'Autostrada A21 in esercizio mediante l'autostazione di Castelvetro;

CONSIDERATO che con nota prot. n. DG/BAP/SO2/34.19.04/20345 del 07.11.2006, l'ex Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Servizio II - Paesaggio, ha richiesto alle Soprintendenze competenti per territorio, le valutazioni di competenza sull'opera in questione nonché informazioni riferite alla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12618 del 18.12.2006, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, a seguito della documentazione pervenuta ha rilevato quanto segue:

"...La nuova infrastruttura prevede in comune di Cremona, loc. Cavatigozzi, in via Riglio la demolizione di un nucleo rurale denominata Cascina Mensa Vescovile di proprietà Lazzari. A questa cascina, collocata in ambito golenale, vengano riservate negli elaborati (pag. 22 della sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale) complessive due righe e nessuna documentazione fotografica specifica. La cascina è individuabile nelle fotografie aeree (scatto 15-17-19-20) del doc. n° a.31. Compare parzialmente rappresentata anche nel file u.5.4 pdf del cd2, non nella documentazione cartacea, in cui si simula lo stato di progetto con mitigazioni ambientali; questa simulazione ci pare non corretta alla luce di quanto previsto nella tav. I.3.1. - Intersezioni e svincoli, svincolo su via Riglio, via Acquaviva e S.S. 234 Codognese - e nelle tav. h.5.5.4. e h.5.5.5. Relative alle Sezioni caratteristiche corrispondenti. Parzialmente diverso pare ancora il tracciato ricavabile dalle tavv. S.1.6. E S. 1.7. relative agli espropri.

Questo Ufficio ritiene che la Cascina Mensa Vescovile sia un complesso rurale di antico impianto almeno settecentesco, già rappresentato nel Catasto Teresiano con il medesimo toponimo (vedi allegato 1) al foglio VII del Comune di Cavatigozzi, mapp. 175, rubricata nella tavola d'estimo come "casa da Massaro".

Il complesso (vedi fotografie allegato 2), a parere di questo Ufficio presenta elementi di notevole interesse architettonico e tipologico per i quali intende procedere alla formalizzazione di una proposta di vincolo.

Pertanto questo Ufficio esprime parere negativo alla realizzazione delle opere così come previste";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13084 del 12.07.2007, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Milano ha esaminato il progetto inviato dalla Società Autostrade Centropadane ed ha rilevato che:



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

"... Si tratta di una zona a rischio per ritrovamenti di materiali archeologici in superficie in vari punti del comune, si ritiene pertanto che le operazioni di scavo nel sottosuolo devono essere eseguiti da una Ditta specializzata in indagini archeologiche";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 383 del 17 gennaio 2007, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, a seguito della documentazione pervenuta ha rilevato quanto segue:

"...La localizzazione dell'intervento è previsto in quel tratto di area fluviale del Po, compreso in modo indicativo tra lo sbocco dei torrenti di destra idrografica Chtavenna e Arda, caratterizzato da una risultanza di meandri e, nel particolare, da un letto fluviale piuttosto largo tra i comuni di Castelvetro e Monticelli d'Ongina.

Il fiume Po definisce geograficamente il confine tra l'Emilia - Romagna situata in sponda destra idrografica, e la Lombardia in sponda sinistra. Segna geograficamente il confine tra la Provincia di Piacenza e quella di Cremona. Il territorio di Monticelli d'Ongina è inciso da una doppia ansa fluviale dell'Isola Serafini e in quello di Castelvetro è ricompresa la zona dell'isola del Deserto.

Il confine tra le due province costituisce anche il perimetro del Sito di Importanza Comunitaria identificato come S.I.C. cod. IT4010018 e comprende tutta la fascia fluviale appartenente al territorio piacentino. E' palese la grande importanza che riveste l'area presa in esame, caratterizzata da varie tipicità.

Queste si esprimono nelle diverse caratteristiche dei luoghi distinguendosi in acque stagnanti, palustri, correnti, che danno vita ad altrettante situazioni rappresentative di biodiversità di tipo vegetazionale e animale.

Vale la pena anche di sottolineare l'aspetto cromatico che questo ambiente fluviale conserva e che si impone come aspetto paesaggistico di grande valore estetico, modificato dal mutare delle stagioni e dall'innalzarsi della nebbia; insieme di variabili riservato solo al contesto del Fiume Po.

Si fa presente, però, che per quanto riguarda l'area S.I.C. appena illustrata, nessuna competenza è assegnata questa Amministrazione dalle norme vigenti, ma si sottolinea che una parte di essa ricade all'interno dell'ambito fluviale, e solo una porzione si sovrappone alla tutela dei corsi d'acqua di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 c. 1 lettera c) fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Si precisa, inoltre, che l'individuazione delle interferenze del progetto con i vincoli di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 già citato, è di competenza dei Comuni, in questo caso di quelli di Castelvetro e Monticelli d'Ongina, in qualità di enti subdelegati dalla Regione Emilia Romagna per le competenze in materia di tutela paesaggistica in base al combinato disposto del D.P.R. 616/77 e della L.R. 26/78. Inoltre, dalla lettura delle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), si individua una vasta area paesistico - ambientale rilevata all'interno dell'unità di paesaggio n. 1 "Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po" (vedi alleg. 4 - tav. T1 - Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio infraregionali in scala 1:100.000); per questa unità il P.T.C.P. Detta indirizzi e raccomandazioni di riferimento alla pianificazione comunale ed ogni altro strumento di attuazione comunale e provinciale, finalizzati ad una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.

Pertanto alla luce di quanto premesso, il progetto in questione prevede, tra l'altro, l'attraversamento del Fiume Po con la costruzione di un nuovo ponte (il terzo, nel territorio preso in esame, dopo quello ferroviario - linea Fidenza - Cremona e quello autostradale) di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

collegamento tra le due sponde. Questa opera di ingegneria si pone perpendicolarmente all'asta fluviale, attraversandola, e prevedendo anche il superamento di parte del sito denominata "Isola del Deserto" incidendo, inevitabilmente, sulla tutela paesaggistica della zona. Sarà pertanto opportuno chiedere la massima contrazione dei tempi tecnici di esecuzione dei lavori, almeno per quelle lavorazioni che dovranno intaccare le aree rivierasche del fiume e dell'Isola del Deserto, evitando così danni di qualsiasi tipo e natura.

Si dovrà richiedere anche una più approfondita relazione ambientale per intervenire con una mirata e attenta definizione delle opportune proposte di mitigazione, poco specificate nel progetto pervenuto, e tali opere dovranno essere concentrate soprattutto agli innesti spondali, in modo da evitare eventuali danni durante i lavori dovuti a fenomeni di piena, infiltrazioni d'acqua o a movimentazioni del terreno. Sarà opportuno l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle masse argillose di riporto o di asporto venutasi a creare dopo gli interventi previsti.

Infine, per gli interventi di recupero ambientale e di mitigazione delle aree interessate dai lavori, si suggerisce di procedere anche con la programmazione degli interventi manutentivi, includendo anche l'innaffiamento costante, con successiva ripiantumazione nel caso di essiccazione delle essenze arboree nei primi cinque anni dall'impianto, delle zone rinaturate consentendo la ricrescita della vegetazione in modo rapido e naturale al contempo";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 357 del 09.01.2007 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Bologna, in merito all'intervento di cui all'oggetto, ha comunicato quanto segue:

" Con riferimento alla nota indicata a margine, facendo seguito all'esame della documentazione progettuale pervenuta a questo Ufficio in data 02.11.2006 prot. N. 13576 pos.B/15 e dei risultati delle "Indagini archeologiche preventive di prima fase (ricognizioni di superficie, analisi fotointerpretative)" eseguite dalla ditta CAL s.r.l. di Brescia e pervenute a questo Ufficio in data 15 giugno 2005, prot. 7628 pos.B/15, si specifica quanto segue:

1. **Interferenze con vincoli esistenti:** l'area interessata ai lavori di cui all'oggetto non è gravata da vincoli archeologici ai sensi della normativa vigente.
2. **Risultati Indagini archeologiche preventive di prima fase:** dall'esame delle indagini (relazione CAL sopraccitata) emergono quali aree ad alto rischio archeologico solo le zone C55 e C52, che hanno restituito materiali ceramici e laterizi di età romana affioranti in superficie, situate a circa 500 m dal tracciato della variante per il nuovo casello autostradale. Si sottolinea, d'altronde, come nella cartografia di rischio archeologico un'alta percentuale del tracciato ricada in aree non indagate, in quanto coincidenti con campi a visibilità nulla o scarsa o non accessibili. La mappatura delle aree a rischio non può quindi considerarsi esaustiva. Si segnalano, inoltre, anomalie desunte dalle analisi fotointerpretative, di cui alcune ricadenti lungo il tracciato e/o in coincidenza con i sottopassi di intersezione con la viabilità ordinaria o la rete ferroviaria: zone C6, C7, C10 (sottopasso); C6 (sottopasso).
3. **Analisi dei sondaggi geognostici (Progetto Definitivo, All. C4):** la perforazione S17 rileva la presenza a quota 7,85 a 8,90, di un livello di "argilla limosa grigia con frequenti pezzi di legno e rari piccoli frammenti di cotto" ipoteticamente interpretabile come paleosuolo.

In conclusione, sulla base dei dati attualmente in possesso, non sono noti ad oggi motivi ostativi alla realizzazione del progetto. D'altronde, tenuto conto anche delle specifiche progettuali, si evidenzia la necessità che i lavori previsti siano preceduti, anche al fine di evitare ben più



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

problematici interventi in corso d'opera, da sondaggi preventivi atti a valutare l'effettivo rischio archeologico, da eseguirsi in tutte le aree interessate da opere in profondità (sottopassi, tratti in trincea, pile di viadotto). Tali sondaggi dovranno essere effettuati, con oneri non a carico di questo Ufficio, da personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. Nelle tratte in rilevato sarà sufficiente il controllo in corso d'opera. Questa Soprintendenza si riserva, inoltre, di valutare ulteriori misure di tutela di eventuali emergenze archeologiche";

CONSIDERATO che con nota prot. n. DG/BAP/S02/34.19.04/4603/2007 del 07.03.2007 questo Ministero ha richiesto, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, una nuova soluzione progettuale che tenesse conto di tutte le valutazioni espresse dalle Soprintendenze con le note sopra riportate;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 12551 del 02.12.2008, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova, presa visione della documentazione integrativa inoltrata dalla Società Autostrade Centro Padane S.p.A., ha espresso *"...parere favorevole alla realizzazione delle opere così come previste nella documentazione integrativa";*

CONSIDERATO che nel merito, con nota prot. n. 2240 del 20.02.2009, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Milano, ha esaminato il progetto e la documentazione integrativa ed ha ribadito che:

"...l'area interessata dall'intervento ricade in una zona a rischio di ritrovamento di materiali archeologici in superficie in vari punti del comune, ed ha altresì ritenuto che le operazioni di scavo nel sottosuolo devono essere eseguite da una Ditta specializzata in indagini archeologiche";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 978 pos. B/15 del 28.01.2009 la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - Bologna, ha specificato quanto segue:

"... Il nuovo tracciato ricade in corrispondenza delle zone C55 e C52, identificate come ad alto rischio archeologico nel corso delle indagini archeologiche preventive di prima fase (Rel. CAL s.r.l., prot. 7628 ps. B/15 del 15 giugno 2005). Pertanto si ritiene necessaria l'esecuzione di ulteriori indagini, consistenti in alcune trincee localizzate lungo il sedime dell'opera, atte a valutare l'effettivo rischio archeologico. Come già richiesto con nota 357 pos. B/15 del 09.01.2007, tenuto conto anche delle specifiche progettuali, sondaggi preventivi atti a valutare l'effettivo rischio archeologico saranno da eseguirsi anche in tutte le aree interessate da opere in profondità (sottopassi, tratti in trincea, pile di viadotto). Nelle tratte in rilevato sarà sufficiente il controllo in corso d'opera. Le indagini dovranno essere effettuate, con oneri non a carico di questo Ufficio, da personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite, anche in corso d'opera, da questa Soprintendenza, che ne assumerà la direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva, inoltre, di valutare ulteriori misure di tutela di eventuali emergenze archeologiche";

CONSIDERATO che a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa trasmessa dalla Società Autostrade Centropadane S.p.A. - Cremona con nota prot. n. 1451 del 06.03.2009 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, ha rilevato quanto segue:

".....Effettuata la disamina della documentazione pervenuta, si riscontra che non sono state prese in considerazione le osservazioni contenute nella nota di questa Soprintendenza del 17.01.2007 prot. n. 383, relativamente ad una serie di questioni ambientali, ed in particolare riguardanti gli impatti negativi che le opere previste potrebbero creare in ambiti ricadenti nelle zone di tutela dei corsi d'acqua. E ancora, nella stessa, si esprimevano le numerose perplessità relative al progetto



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

pervenuto circa la tutela paesaggistica ed in particolare quella relativa ai corsi d'acqua di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142 c.1 lettera c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno.

Per quanto sopra questo Ufficio ritiene di dover confermare quanto già precisato con propria nota sopra citata, in quanto il progetto pervenuto si limita ad analizzare gli ambiti fluviali interessati dalle opere, solo esclusivamente per quanto attiene le normative d'interesse Provinciale e Regionale, ma non in relazione all'art. 142 del decreto legislativo sopra citato. A tal proposito si rileva anche la totale assenza di mappa in scala adeguata del progetto, che individui, con evidente perimetrazione, la zona vincolata in relazione al sito interessato dall'intervento (D.Lgs. 42/2004 art. 142, c. 1 lettera c, Fiume Po, Torrente Riglio, ecc.) e che ricomprenda l'oggetto del vincolo. Unico riferimento alle caratteristiche ambientali e paesistiche si trova nella "relazione di compatibilità idraulica", pag. 41, nella quale vengono "fotografate" caratteristiche e problematiche legate all'ambito rivierasco del Fiume Po.

Non viene fatto cenno alle mitigazioni da effettuarsi agli innesti spondali e nemmeno alla programmazione degli interventi manutentivi da effettuarsi negli anni successivi alla realizzazione delle opere.

Infine questa Soprintendenza, segnala l'adozione della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza (PTPC) da parte del Consiglio Provinciale, avvenuta in data 16 febbraio 2009. Sarà competenza dell'Amministrazione Provinciale verificare la compatibilità delle opere in progetto, in relazione alle norme di salvaguardia introdotte dal nuovo strumento di pianificazione. A seguito di quanto sopra, l'elaborato "Aggiornamento e Integrazioni Studi - Quadro programmatico - TRT Trasporti e Territorio Milano maggio 2008" pag 13, risulta obsoleto";

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i Beni Archeologici con nota prot. n. 2755 del 13.03.2009, ha concordato con i pareri resi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con la nota n. 978 del 28.01.2009 e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con la nota prot. n. 2240 del 20.02.2009;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i Beni Architettonici, Storico - Artistici ed Etnoantropologici - Servizio II - Patrimonio Architettonico con nota prot. n. 7335 del 27.03.2009, ha comunicato quanto segue:

< In ottemperanza al D.P.R. 233/2007, art. 7 comma 2 lett. I), si riscontra la richiesta di codesta Direzione Generale, relativa al progetto in argomento. Considerato quanto espresso nel merito dalle competenti Soprintendenze in indirizzo (in particolare, con nota prot. n. 1451 del 6 marzo 2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Parma e Piacenza e nota prot. n. 12551 del 02 dicembre 2008 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Brescia, Cremona e Mantova), si comunica di non aver nulla da aggiungere poiché, dall'esame della documentazione pervenuta, non si evincono elementi di competenza della Scrivente>;

CONSIDERATO il parere espresso con prescrizioni dall'Autorità di Bacino per il Fiume Po con nota prot. n. 5776 del 21 novembre 2008, con la quale esprime parere con prescrizioni di compatibilità ambientale in merito al tracciato dell'opera e alla nuova tipologia di attraversamento del fiume Po, peraltro richiesto nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A. con nota prot. n. 2243/CM del 04.07.2007;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
SERVIZIO II - Tutela del Paesaggio

PRESO ATTO della situazione vincolistica, come verificata nei pareri degli Uffici regionali sopra riportati;

si esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla predetta richiesta della Società Autostrade Centropadane S.p.A. di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione delle opere descritte in oggetto con l'assoluto rispetto delle condizioni sopra richiamata ed espresse dalle succitate Soprintendenze.

In particolare si ritiene di sottoporre la validità del presente parere favorevole al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, vengano effettuati sondaggi preventivi atti a valutare l'effettivo rischio archeologico da eseguirsi anche in tutte le aree interessate da opere in profondità (sottopassi, tratti in trincea, pile di viadotto). Le indagini dovranno essere effettuate, con oneri non a carico della Soprintendenza, da personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite, anche in corso d'opera, dalla stessa Soprintendenza, che ne assumerà la direzione scientifica. Dopo i risultati di tali sondaggi la Soprintendenza si riserverà di valutare ulteriori misure di tutela di eventuali emergenze archeologiche scoperte;
2. Come richiesto altresì dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Milano vengano effettuati saggi preventivi, in quanto l'area interessata dall'intervento ricade in una zona a rischio di ritrovamento di materiali archeologici in superficie in vari punti del comune. Le operazioni di scavo devono essere seguite da una Ditta specializzata in indagini archeologiche.
3. Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, venga elaborata una documentazione progettuale relativa alle mitigazioni da effettuarsi per gli innesti spondali ed in relazione alla programmazione degli interventi manutentivi da effettuarsi negli anni successivi alla realizzazione delle opere. Tale richiesta viene allargata anche nel tratto ricadente nel territorio Lombardo;
4. La documentazione richiesta dall'Autorità di Bacino con la nota 5776 del 21.11.2008, relativa alla progettazione definitiva dell'attraversamento del fiume Po, in particolare alla sistemazione dell'alveo e delle sponde, al ripristino della funzionalità delle opere idrauliche esistenti interessate dai cantieri e la sistemazione del tratto del fiume Po interessato dalla realizzazione dell'infrastruttura autostradale, dovrà essere inoltrata a questa Direzione Generale e alle Soprintendenze interessate, per la verifica di ottemperanza.
5. Al fine di assicurare il migliore inserimento paesaggistico e la complessiva qualità del progetto architettonico in fase di progettazione esecutiva le soluzioni progettuali adottate dovranno essere sottoposte alla valutazione preliminare delle Soprintendenze di settore ed questa Direzione Generale.

Il Direttore Generale
Arch. Francesco PROSPERETTI

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee**Servizio II - Tutela del Paesaggio***FAX****Roma 14.04.2009**Numero di pagine, inclusa la copertina **9****A:****Al Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale Salvaguardia
Ambientale - Ufficio V.I.A.
(Att.ne Massimo BENUCCI)****Fax 06/57225994****Da:
Arch. Annino Isola****Telefono: 06 58434555****Fax: 06 58434416****Note:****Ti invio il parere V.I.A. del Nuovo Casello di Castelvetro (PC) e il raccordo autostradale tra la SS. N. 10 Padania Inferiore e il completamento della Bretella tra la SS. N. 10 e la SS. 234. Seguirà il parere via email.****Cordiali Saluti
Arch. Annino Isola**